

**TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA**  
**CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI**  
**GIUDICE ALL'ESECUZIONE dott.ssa M.A. MAIOLINO**  
**CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE N.**  
**796/2016 (564/2014)**

\*\*\*\*\*

PROMOSSA DA

CONTRO

PROCURATORE

CUSTODE

CT.U.

Avv. [REDACTED]

Avv. Arianna Cattin

Dott. agronomo Lorenzo Benvenuti

\*\*\*\*\*

**PRECISAZIONI**

**ALLA RELAZIONE PERITALE**

\*\*\*\*\*

**Oggetto**

Con la presente si riportano alcune precisazioni sulle norme di Polizia Idraulica che interessano in modo stringente il **Lotto 3** e il **Lotto 5**.

\* \* \*

**Fasce di rispetto di polizia idraulica**


Tutti i corsi d'acqua sono soggetti a norme di Polizia Idraulica che discendono (principalmente) dal Regio Decreto n. 368 del 1904 e dal Regio Decreto n. 215 del 1933. Tuttavia, dato che l'articolo 117 della Costituzione delega la Regione all'esercizio delle funzioni in materia di bonifica idraulica, la Regione Veneto ha emanato dapprima la L.R. n. 3 del 1976 (che sostanzialmente recepiva l'inquadramento della bonifica operato dal R.D. n. 215 del 1933), e poi la più recente L.R. n. 12 del 2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

Già i R.D. menzionati prevedevano fosse oggetto di servitù di passaggio a favore di mezzi e operatori del Consorzio di Bonifica con giurisdizione su quel territorio,

con lo scopo di garantire la manutenzione dell'opera idraulica, una fascia larga 4 m, corrente lungo il margine superiore della riva, da lasciare liberi al transito per la manutenzione delle sponde. Pertanto tali fasce non possono essere occupate da manufatti che impediscano il transito né tantomeno da edifici o recinzioni.

Gli immobili colpiti dalla presente esecuzione immobiliare ricadono sotto la giurisdizione del **Consorzio di Bonifica Adige Euganeo** che di recente ha emanato un nuovo Regolamento di Polizia Idraulica, approvato dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 24/2021 del 26.11.2021, resa esecutiva con nota del 24.12.2021 della Direzione Regionale Bonifica ed Irrigazione.

Vista sulla sponda del canale del Lotto 3



Il Regolamento di Polizia Idraulica è lo strumento normativo, che in ottemperanza alle disposizioni legislative, regola tutte le attività che possono influire sulla corretta gestione della rete idraulica di competenza.

L'analisi di questo documento ha permesso di confermare che non è stata né ridotta e né ampliata la fascia di rispetto lungo scoli e canali, confermando quanto già indicato dalle norme originali.

Tuttavia si ritiene utile riportare il testo dell'art. 4:

**Art. 4 - Zone di rispetto**

Lungo entrambi i lati dei corsi d'acqua di cui all'art. 1 sono presenti con continuità fasce di rispetto che avranno la seguente ampiezza:

- metri 4, a partire dal ciglio dei canali ove questi non siano arginati, e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore;

- metri 4, a partire dal piede arginale esterno ove i canali siano arginati e ciò anche se l'argine risulti di proprietà privata e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale, se la stessa è maggiore.

Le fasce di rispetto idraulico di cui al comma precedente, sono destinate:

a) al transito dei mezzi meccanici del Consorzio o di ditte o di persone da esso incaricate per la manutenzione;

b) al transito, anche su automezzi, del personale consortile di custodia e di vigilanza;

c) al deposito temporaneo delle erbe sfalciate e di arbusti asportati dal fondo e dalle sponde dei canali;

d) al deposito temporaneo di materiale proveniente dall'espurgo del fondo e delle sponde dei canali;

e) al deposito temporaneo di materiali destinati al presidio delle sponde ad alla manutenzione delle opere di bonifica.

Le zone di rispetto idraulico possono essere interessate solamente da colture erbacee. Dei quattro metri di ampiezza della zona di rispetto, almeno i primi 2 metri dal lato canale deve rimanere continuamente disponibile e non interessato da alcuna attività di aratura a fini colturali.

e dell'art. 11:

**Art. 11 - Divieti**

Sono vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua e alle opere di cui al presente Regolamento:

a) qualunque piantagione, siepe, fabbricato, o qualsiasi altro manufatto, movimento di terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di:

- 5 metri per piante, siepi qualora i rami si protendano oltre i 4 metri;

- 5 metri per recinzioni, salvo situazioni che si dovessero evidenziare;

- 2 metri per sottoservizi e condotte;

- 2 metri per movimento del terreno;

- di metri da 6 a 10, secondo l'importanza del corso d'acqua, per i fabbricati.

Limitatamente per i corsi d'acqua disciplinati dal R.D. 523/1904, sono fatte

salve diverse distanze stabilite dalla normativa locale espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni;

- da 6 a 10 metri per drenaggi, miglioramenti fondiari e linee aeree, secondo l'importanza del corso d'acqua e le necessità operative consorziali;

b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette e comunque mai inferiore alla distanza di 2 m.

Tuttavia, fabbricati, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera idraulica venissero a trovarsi a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b), sono tollerate purché non rechino pregiudizio e purché vengano garantite le attività di cui all'articolo 4. La sostituzione di tali opere non potrà essere effettuata se non con il rispetto delle distanze sopra stabilite; omissis

Lo stato di fatto relativo al lotto 5 evidenzia la presenza di alcuni alberi (pioppi e salici) e cespugli presenti lungo la sponda del canale che evidentemente ricadono nelle previsioni dell'articolo 11 (pre-esistenze). Il lotto 3 è invece libero da piante.

Vista sulla sponda del canale del Lotto 5



Infine, l'art. 12, lettera "o" introduce alcune deroghe sulle recinzioni:

**Art. 12 - Divieti in caso di mancata concessione o autorizzazione**

o) le recinzioni amovibili, con basamento a filo del piano campagna o a quota inferiore, sono eccezionalmente consentite per motivi di sicurezza debitamente comprovati a di-stanza inferiore di 4 metri dal ciglio, esclusivamente in forza di apposita Convenzione con il Consorzio. Lo schema di Convenzione, una volta conclusa l'istruttoria da parte dell'Ufficio consortile competente, dovrà, prima della sottoscrizione, essere approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. La Convenzione è temporanea, rinnovabile, onerosa e dovrà prevedere a carico del Concessionario: l'impegno di rimuovere le recinzioni immediatamente, con ogni spesa a proprio carico, a semplice richiesta del Consorzio; l'accettazione al transito dei mezzi consortili o delle ditte da questo incaricate; il versamento di apposita cauzione, di importo non inferiore a euro 500, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla stessa.

Pertanto l'art. 12 introduce la possibilità di realizzare una recinzione amovibile.

\*\*\*\*\*

Tanto per la richiesta di chiarimenti.

Albignasego, li 24.10.2022

Il consulente tecnico  
(dott. Lorenzo Benvenuti)